

sinone e Velletri inasprisca i contratti in corso con i diversi conduttori dei fondi appartenenti all'asse ecclesiastico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e della marina, per conoscere se non credano opportuno, o quanto meno sospendere fino all'effettivo ritorno allo stato di pace, il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736, mantenendo in vigore il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, che consentiva il matrimonio degli ufficiali che non avessero compiuto il 25^o anno di età. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mendaia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della giustizia e degli affari di culto e del tesoro, per sapere quali ostacoli si frappongono ancora al pagamento degli aumenti di congrua concessi ai parroci del Regno coi decreti del 17 marzo 1918 e 6 luglio 1919, perchè nelle difficili condizioni in cui versano i poveri parroci e specialmente quelli di campagna, sarebbe doveroso ed umano corrispondere ad essi con sollecitudine il tenue beneficio finalmente concesso loro dal Governo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Di Fausto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda prorogare i quattro mesi di licenza, concessi agli studenti di Università, sino ad aprile, perchè possano sostenere gli esami di questa sessione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Carboni Vincenzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra e degli affari esteri, per sapere se:

considerano che il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1502, per l'amnistia e il condono di reati militari ridusse praticamente le condanne inflitte e le pene eventualmente da infliggersi a disertori e renitenti (eccettuati i soli casi di eccezionale gravità) - quando non siano senz'altro amnistiati o condonati - a semplici procedimenti di condanna condizionale, salvo pei latitanti od assenti dal Regno l'obbligo di

costituirsì avanti un'autorità militare o consolare italiana entro il termine prefisso nel decreto;

che tale termine, pei dimoranti in Svizzera, sarebbe stato già una volta protratto pei renitenti al 29 febbraio e pei disertori al 31 marzo;

che tuttavia, per la deficiente pubblicità o per la non facile intelligibilità, a chi sia sfornito di pratica giuridica, del decreto surricordato e dei provvedimenti successivi, e per la mancanza di opportuni chiarimenti da parte dei Consolati, numerosi cittadini italiani, nati o da lungo tempo stabiliti in Svizzera colle loro famiglie, molti dei quali hanno anche combattuto nell'esercito italiano o avrebbero potuto addurre titoli di esenzione o dispensa, colpevoli di reato di diserzione o di renitenza scusabili, o anche soltanto supposti tali, e aventi indubbiamente diritto all'assoluzione o all'amnistia o al condono o alla libertà condizionale, non poterono ancora utilmente fruire di detti benefici, essendo stato loro ricusato da quelle autorità consolari il passaporto, onde non si sentirono - anche per le loro non liete condizioni economiche - di affrontare le spese di viaggio e le alee di una presentazione in Italia, di cui ignoravano e temevano le possibili conseguenze;

che tale mancanza di passaporto e la formale irregolarità della loro condizione giuridica li tiene ora nella più tormentosa incertezza e in pericolo o sotto la formale diffida di essere perseguitati ed espulsi dal confine svizzero, forse verso altri paesi stranieri, con gravissimo detrimento dei loro interessi e in antagonismo al desiderio, che pur avrebbero, di regolare la loro posizione; mentre nulla li affida che, presentandosi in Italia e purgatisi d'ogni eventuale responsabilità, avrebbero poi facoltà di rientrare nella Nazione elvetica, ove è il centro dei loro interessi e la dimora delle loro famiglie;

non credano opportuno, per attenuare le tribolazioni conseguenti alla guerra e sopprimere illogiche differenze di condizione giuridica fra i residenti nello Stato e i cittadini ospiti di Nazioni straniere ed amiche, in omaggio allo spirito dello stesso succitato decreto:

1° di concedere una proroga ulteriore al termine entro il quale sia concesso ai detti cittadini italiani di esperire le pratiche per fruire dell'amnistia, del condono, della libertà condizionale;